COMUNE D MAS J ARONIA (AV)

PROVINCIA DI AVELLINO

J

SINDACO

Visto lo stato di manutenzione delle strade ricadenti nel territorio di questo comune;
Rilevato che le cattive condizioni di viabilità delle stesse sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad esegu opere di loro spettanza, come lo spurgo dei fossi laterali, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimo; immediata di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;
Visto il «Nuovo Codice della Strada», emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada», emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni; mente ad eseguire nonché la rimozio eseguire le rimozione

RENDE NOTO

- l proprietari e coltivatori dei terreni adiacenti le strade hanno l'obbligo di eseguire tutte le opere di manutenzione e sistemazione necessarie per garantire la normale viabilità come previsto dalle vigenti norme.
 Tenuto conto che le infrazioni comportano l'applicazione di gravi sanzioni amministrative, si riportano, qui di seguito, gli articoli dal 29 al 32 del «Nuovo Codice della Strada», emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

- 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione Art. 29 - Piantagioni e siepi.
- dimensioni, il proprietario di essi Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere Il piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e mensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo
- Chiunque viola le disposizioni del presente artícolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 674,00.
 Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo l, sezione II, del titolo VI.

- Art. 30 Fabbricati, muri e opere di sostegno.

 I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare
- 2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere danno alle strade ed alle relative pertinenze.

 2. Salvi i provvedimenti che nei casi co.
 adottati dal sindaco a tutela della pubblica
- 3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le di inadempienza nel termine
- autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a ostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

 5. (Comma così modificato dall'art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9)
 La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed
- proposta del competente ufficio tecnico.

 6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a caricodell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione
- In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si lottanei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.

8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma sanzione € 419,00 a € 1.682,00. è soggetto

Art. 31 – Manutenzione delle ripe. 1. I proprietari devono mantenere le

- 1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi
- eventi. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
- amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 674,00.

 3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazion sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello dei luoghi, secondo le norme del capo l, sezione II, del titolo VI. violazione

- Art. 32 Condotta delle acque.

 1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

 2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di
- 2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare se le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di erre mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresi, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni de della concessione del terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

 4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

 5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.

 6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 674,00.

Gli interessati, per ogni eventuale chiarimento, potranno rivolgersi all' ufficio tecnico o all'ufficio di polizia municipale

nel sito Web istituzionale di questo comune in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche

Dalla residenza comunale, lì 10 LUGLIO 2013



